

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008 e il D.M. n. 58 del 06/03/2017, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06, ss.mm.ii.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612, ss.mm.ii.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 ss.mm.ii., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 232 del 12/11/2019 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, con cui si prorogano fino al 31/12/2021 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A.;
- h. il D.D. n. 65 del 31/03/2017 e s.m.i.

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 65 del 31/03/2017 e s.m.i., che integralmente si richiama, è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Itai Ambiente s.r.l. per l’impianto IPPC 5.3.a, 5.3.b e 5.5, sito in Acerra (NA) - Zona ASI, localita' Pantano;
- b. che con D.D. n. 107 del 26/07/2018, l’autorizzazione di cui al punto precedente è stata volturata alla società Ambiente Italia s.r.l.;
- c. che la società Ambiente Italia s.r.l. ha presentato istanza di modifica non sostanziale per l’impianto indicato al punto a., tramite PEC del 23/11/2020, successivamente integrata con PEC del 19/01/2021;
- d. che a titolo di tariffa istruttoria, richiesta dagli artt. 2 e 5 del DM 24/04/2008 e dovuta a pena di irricevibilità dell’istanza, la società ha versato alla Regione Campania, a mezzo bonifico la somma di € 2.000, trasmettendo la relativa ricevuta in allegato all’istanza di modifica. Tale importo dovrà essere integrato, ai sensi del D.M. n. 58 del 06/03/2017 e della DGR n. 43 del 09/02/2021, a pena di decadenza del presente provvedimento.

RILEVATO che la richiesta di modifica da ultimo citata si riferisce a:

- affiancamento dell’attività di recupero (R13-R5) per un codice CER (CER 190112), già autorizzato in modalità di smaltimento (D13,D14,D15,D9), nell’ottica di privilegiare, qualora possibile, l’avvio al recupero piuttosto che allo smaltimento dei rifiuti, in accordo con l’orientamento normativo nazionale ed europeo. Le operazioni di recupero R5

(recupero materiali inerti) saranno svolte mediante la linea ad esse dedicata definita "linea 1";

- integrazione attività D13-D14, R12 per linea 3;
- redistribuzione dei quantitativi parziali.

CONSIDERATO

a. che le modifiche richieste sono descritte dettagliatamente nelle relazioni tecniche trasmesse dalla società e allegate al presente provvedimento;

b. che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", con nota PEC del 18/02/2021, ha trasmesso il proprio parere definitivo, riportante esito favorevole, nonché il nuovo rapporto tecnico dell'impianto in cui sono incluse le modifiche di cui al presente atto;

c. che la modifica autorizzata con il presente provvedimento, alla luce della relazione tecnica e ambientale della società, delle risultanze istruttorie e del succitato parere dell'Università degli studi di Napoli "Parthenope", a firma del prof. Ing. Raffaele Cioffi:

- non comporterà incrementi delle quantità totali di rifiuti stoccabili rispetto a quelle autorizzate (non vengono richiesti incrementi alle volumetrie di rifiuti stoccabili di cui alle relazioni tecniche autorizzate), non vi saranno modifiche alle tipologie merceologiche stoccate per le quali vengono solo raggruppati i quantitativi annui gestibili per tipologie omogenee, afferenti alle medesime linee di trattamento;
- non prevede modifiche ai quantitativi istantanei stoccabili né al layout autorizzato, determinando esclusivamente una migliore flessibilità operativa in funzione delle esigenze aziendali e non comportando aggravio dal punto di vista del rischio incendio, per il quale, andranno sempre rispettati i limiti imposti dal CPI e dalla DGR 223/2019;
- non comporterà variazioni in termini di impatto ambientale né di monitoraggio, in quanto le operazioni e le tipologie gestibili resteranno identiche a quelle già autorizzate e non viene richiesto alcun incremento dei quantitativi gestibili;

d. che pertanto la modifica è da ritenersi ammissibile ed è considerata non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione anche ai sensi del D.D. n. 925 del 06/12/2016;

e. che la società ha trasmesso la documentazione di cui alla L.R. n. 59/2018.

RITENUTO di autorizzare, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, la modifica non sostanziale dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 65 del 31/03/2017 e s.m.i., alla società Ital Ambiente s.r.l. per l'impianto IPPC 5.3.a, 5.3.b e 5.5, sito in Acerra (NA) - Zona ASI, localita' Pantano e successivamente volturata alla società Ambiente Italia s.r.l., con D.D. n. 107 del 26/07/2018,

sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell' Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Bernardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di autorizzare**, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, la modifica non sostanziale dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 65 del

31/03/2017 e s.m.i., alla società Itai Ambiente s.r.l. per l'impianto IPPC 5.3.a, 5.3.b e 5.5, sito in Acerra (NA) - Zona ASI, localita' Pantano e successivamente volturata alla società Ambiente Italia s.r.l., con D.D. n. 107 del 26/07/2018;

2. **di precisare** che la modifica di cui al punto precedente si riferisce a:

- affiancamento dell'attività di recupero (R13-R5) per un codice CER (CER 190112), già autorizzato in modalità di smaltimento (D13,D14,D15,D9), nell'ottica di privilegiare, qualora possibile, l'avvio al recupero piuttosto che allo smaltimento dei rifiuti, in accordo con l'orientamento normativo nazionale ed europeo. Le operazioni di recupero R5 (recupero materiali inerti) saranno svolte mediante la linea ad esse dedicata definita "linea 1";
- [integrazione attività D13-D14, R12 per linea 3](#);
- redistribuzione dei quantitativi parziali;

3. **di precisare che** le modifiche richieste sono descritte dettagliatamente nelle relazioni tecniche trasmesse dalla società e allegate al presente provvedimento;

4. **di precisare** che Il rapporto tecnico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono incluse le modifiche di cui al punto 2., sostituisce il rapporto tecnico allegato al D.D. 65/2017 e s.m.i. Resta fermo il piano di monitoraggio e controllo che, in virtù della presente modifica, non necessita di variazioni;

5. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale richiamata nel D.D. n. 65 del 31/03/2017 e s.m.i. e della documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale, inviata con PEC del 23/11/2020 e successivamente integrata;

6. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nel rapporto tecnico allegato al presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale;

7. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

8. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera la Ditta, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituiti dall'A.I.A.;

9. **di prescrivere** che la società, entro quindici giorni dalla notifica del presente provvedimento, a pena di decadenza dell'autorizzazione, dovrà inviare a questa UOD relazione asseverata riportante il ricalcolo della tariffa istruttoria, secondo quanto previsto dal D.M. n. 58 del 06/03/2017 e dalla DGR n. 43 del 09/02/2021;

10. **di prescrivere** che, a valle delle opportune verifiche fatte da questa UOD, con il supporto dell'Università "Parthenope", la società, laddove l'importo ricalcolato risulti inferiore a quello già corrisposto, dovrà effettuare versamento integrativo e trasmetterne ricevuta a questa UOD;

11. **di prescrivere**, che, prima di dare esecuzione alla variazione autorizzata col presente provvedimento, dovranno essere ottemperati gli adempimenti relativi ad eventuali aggravii del rischio incendio e/o a comunicazioni da inviare al competente Comando dei Vigili del Fuoco, nel rispetto di quanto prescritto dal DM 18/10/2019. La modifica dovrà essere realizzata compatibilmente con quanto previsto dalla DGR 223/19;

12. **di prescrivere** che la società, al completamento dell'adeguamento dell'impianto al presente provvedimento, ne dia comunicazione a questa UOD. Alla comunicazione dovrà essere allegata perizia asseverata a firma di tecnico abilitato, attestante che la modifica realizzata è conforme al

progetto approvato e a tutte le prescrizioni. L'ARPAC, in occasione del primo sopralluogo dovrà verificare la conformità dell'impianto al progetto approvato;

13. **di precisare** che, nelle more della realizzazione della modifica di cui al presente provvedimento e dell'invio della comunicazione di cui al punto precedente, la società potrà continuare la propria attività secondo il lay out attualmente autorizzato;

14. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

15. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD, la presente modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

16. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;

17. **di notificare** il presente provvedimento alla Ambiente Italia s.r.l. con sede legale in Napoli – Via G. Melisburgo, 4;

18. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Acerra (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, All'ASL NA2 Nord, all'Ente Idrico Campano, all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e al Consorzio ASI di Napoli;

19. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott. Antonio Ramondo